



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 17/27 DEL 13.5.2014**

---

**Oggetto:**            **Attività del comitato tecnico di cui all'Accordo di Programma tra la Regione Sardegna e il Consorzio Italiano Compostatori per la promozione nel territorio regionale della raccolta differenziata ed il trattamento dei rifiuti organici compostabili nonché l'utilizzo degli ammendanti compostati. Condizioni di utilizzo del compost sul territorio regionale.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dispone che le Regioni emanino misure volte a incoraggiare la raccolta separata e il recupero dei rifiuti organici, al fine di ottenere materie prime secondarie da utilizzare.

L'Assessore sottolinea, a tal proposito, che il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 73/7 del 20.12.2008, nel prevedere l'intercettazione di 215.000 tonnellate/anno di frazione organica da raccolta differenziata, pari a 130-140 Kg/ab/anno, ha individuato le azioni da attuare affinché l'organico raccolto venga interamente recuperato presso gli impianti di compostaggio del territorio regionale. Infatti, a differenza di altre frazioni (vetro, plastiche, carta) per le quali il recupero ancora deve essere effettuato in buona parte al di fuori del territorio regionale, la sostanza organica è un materiale recuperabile in Sardegna e pertanto il raggiungimento dell'obiettivo dipende esclusivamente da fattori interni direttamente controllabili. A tal fine, l'Amministrazione regionale ha proceduto a programmare e finanziare una serie di interventi volti alla realizzazione di nuovi impianti di compostaggio di qualità e a convertire gli impianti di stabilizzazione esistenti in impianti di recupero, nel rispetto delle normative tecniche vigenti.

Inoltre, l'Assessore ricorda che il Piano regionale ha individuato anche le azioni da attuare per promuovere l'utilizzo del compost prodotto in Sardegna e derivante dal recupero della sostanza organica da raccolta differenziata, anche al fine di contrastare la desertificazione e l'impoverimento di contenuto di sostanza organica nei suoli del territorio regionale.

Nell'ambito di tali azioni, con la deliberazione n. 39/31 del 23.9.2011 la Giunta regionale ha dato mandato all'Assessore della Difesa dell'Ambiente di stipulare apposito accordo di programma con il



Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C.), consorzio nazionale volontario tra aziende ed enti italiani pubblici e privati che producono compost.

Con la stipula dell'accordo di programma, avvenuta in data 27.10.2011, è stato costituito, presso la Regione Sardegna, un comitato tecnico con i rappresentanti della Regione, dell'ARPA Sardegna, del C.I.C. e delle Province. Al comitato possono partecipare altri soggetti che, in relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico-scientifico, risultino utili allo svolgimento delle attività. Fra i principali compiti del comitato l'Assessore richiama:

- l'analisi delle attività condotte nel loro esercizio dagli impianti di compostaggio esistenti sul territorio regionale, dei relativi presidi ambientali, dello stato di attuazione degli interventi di adeguamento alle normative tecniche di settore, nonché della qualità dei rifiuti in ingresso e del compost prodotto, alla luce delle analisi eseguite dal C.I.C.;
- l'adozione delle iniziative necessarie per l'adesione degli impianti al sistema di certificazione del prodotto rappresentato dal "Marchio di qualità C.I.C.", e in aggiunta la creazione del Marchio di Qualità "Compost Sardegna";
- l'individuazione delle azioni da mettere in atto per il miglioramento della qualità del compost prodotto in Sardegna;
- la promozione dell'impiego e della commercializzazione del compost in agricoltura, silvicoltura, creazione di aree verdi, ecc..

Nell'ambito dei lavori del comitato tecnico è emerso che numerose autorizzazioni all'esercizio degli impianti di compostaggio nel territorio regionale, redatte anche in base alle indicazioni del vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani in merito alla stabilità biologica del compost, prevedono delle condizioni di commercializzazione del fertilizzante più restrittive rispetto alla normativa di settore, ovvero il decreto legislativo n. 75 del 29.4.2010. In particolare, tali autorizzazioni spesso prescrivono il monitoraggio dell'indice respirometrico (I.R.) del rifiuto durante il processo di compostaggio al termine sia della bioossidazione accelerata sia della fase di maturazione, prima della commercializzazione.

In alcune realtà è emerso che il rispetto di tale indice, non previsto dal predetto decreto, non è sovrapponibile con il rispetto dell'indice di germinazione, parametro individuato dalla norma statale di settore.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 17/27

DEL 13.5.2014

Nell'ambito del tavolo tecnico il C.I.C. ha rappresentato che per le sue peculiarità l'I.R., quale parametro da rispettare prima della commercializzazione, non sia utile in quanto non replicabile e molto variabile. Esso risulta piuttosto un parametro utile a tarare il processo di compostaggio in fase di avvio degli impianti. Infatti, la stabilità biologica di una matrice organica sottoposta a trattamento biologico è un parametro estremamente importante in quanto misura diretta dell'efficienza del processo adottato, dell'impatto ambientale in termini di odori, igienizzazione e potenzialità di ricolonizzazione da parte degli agenti patogeni. Il C.I.C. ritiene che il decreto legislativo n. 75 del 29.4.2010, redatto a seguito di apposita consultazione interdisciplinare tra i vari Ministeri competenti (Politiche Agricole, Sanità, Attività Produttive e Ambiente), le rappresentanze agricole (Coldiretti, Confagricoltura e Confcoltivatori), gli esperti di settore e i rappresentanti dei produttori di fertilizzanti, individui parametri sufficienti a garantire un'efficace igienizzazione/stabilizzazione del compost prodotto.

Il C.I.C., inoltre, ha informato il Comitato tecnico che con sentenza depositata in data 6.12.2012, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha disposto l'annullamento di un'autorizzazione di un impianto di compostaggio nella parte in cui impone, sulla base di apposita deliberazione di Giunta regionale della Lombardia, il rispetto dell'indice respirometrico per il compost destinato alla commercializzazione; il T.A.R. ha infatti affermato che, ai sensi dell'art. 195, c. 2, lett. o), del D.Lgs. n. 152/2006, rientra fra le competenze dello Stato l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante.

Alla luce di quanto sopra esposto il Comitato tecnico ha manifestato la necessità che la Regione precisi, con apposita deliberazione della Giunta, quanto disposto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione n. 73/7 del 20.12.2008, con conseguente modifica delle autorizzazioni laddove le stesse impongano il rispetto dell'I.R. per il compost da commercializzare.

Alla luce di ciò, l'Assessore propone alla Giunta regionale di stabilire che i valori di indice respirometrico riportati nel paragrafo 6.3.2 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, al fine di misurare la stabilità biologica della frazione organica durante il trattamento di compostaggio, non devono essere intesi come parametri da rispettare per la commercializzazione del compost ma quali indici di processo da misurare con cadenza semestrale al termine delle fasi di bioossidazione accelerata e di maturazione, almeno per i primi 2-3 anni dall'avvio dell'impianto di compostaggio, e comunque a seguito di modifiche significative apportate al processo in termini di attrezzature



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 17/27

DEL 13.5.2014

impiegate, durata e successione delle fasi, materiali processati, in modo da tarare e ottimizzare lo stesso. Fatte salve le valutazioni tecniche delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni degli impianti di compostaggio, ai fini della commerciabilità il compost prodotto dovrà rispettare i parametri di cui al D.Lgs. n. 75/2010.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

#### **DELIBERA**

di stabilire che i valori di indice respirometrico riportati nel paragrafo 6.3.2 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani al fine di misurare la stabilità biologica della frazione organica durante il trattamento di compostaggio, non devono essere intesi come parametri da rispettare per la commercializzazione del compost ma quali indici di processo da misurare con cadenza semestrale, al termine delle fasi di bioossidazione accelerata e di maturazione, almeno per i primi 2-3 anni dall'avvio dell'impianto di compostaggio e comunque a seguito di modifiche significative apportate al processo, in modo da tarare e ottimizzare lo stesso. Fatte salve le valutazioni tecniche delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni degli impianti di compostaggio, ai fini della commerciabilità il compost prodotto dovrà rispettare i parametri di cui al D.Lgs. n. 75/2010.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru